

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2788**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004**

—————

Nuove disposizioni in materia di trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per la formazione professionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, stabilisce che per il lavoratore autonomo le spese di partecipazione a convegni, seminari e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

È evidente come tale disciplina riservi un trattamento tributario sfavorevole ad una categoria di spese che, nell'attuale quadro socio-economico, è sempre più strettamente connessa e necessaria al mantenimento di elevati *standard* qualitativi al fine di consentire ai professionisti di esprimere quella competitività che il sistema tributario, per converso, dovrebbe tendere a non ostacolare, così come peraltro avviene nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa.

Non è di secondaria importanza la considerazione che le professioni economiche regolamentate da collegi e ordini come quelle dei ragionieri e dottori commercialisti siano oggi chiamate, dai rispettivi organi nazionali e provinciali, ad uno sforzo formativo obbligatorio per tutti gli iscritti, soggetto a controllo preventivo da parte dei medesimi or-

gani collegiali cui è riservato l'accREDITAMENTO delle diverse iniziative didattiche e formative.

Ne consegue che il rispetto di tali direttive adottate dagli organi collegiali di categoria implica, per il singolo professionista, il dover sostenere costi connessi direttamente alla partecipazione alle iniziative didattiche e formative, nonché costi indirettamente a queste connessi, quali le spese di vitto e alloggio.

Nell'attuale quadro socio-economico, ove anche le professioni sono chiamate a contribuire a migliorare l'efficienza complessiva del sistema, attraverso l'elevazione del proprio livello di competenze e dell'affidabilità delle prestazioni rese, la norma di cui all'articolo 54 del TUIR, sopra richiamata, non può che ritenersi obsoleta e priva di collegamento con le mutate esigenze della società in cui viviamo.

Il presente disegno di legge propone la modifica del comma 5 dell'articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel senso di consentire la totale deducibilità delle spese che, nell'ambito del lavoro autonomo, sono sostenute per l'aggiornamento professionale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «sono deducibili nell'intero ammontare».

